

STATUTO

**SOLARIS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS SIGLABILE
"SOLARIS S.C.S. - ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBA CN FRAZIONE COMO 1

Numero REA: CN - 169655

Codice fiscale: 02322300043

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art.1 - costituzione, sede e durata

E' costituita, con sede nel Comune di Alba, una societa' cooperativa sociale denominata: "SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", validamente siglabile con la denominazione "SOLARIS S.C.S. - ONLUS".

Con delibera assunta in conformita' alla legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, e rappresentanze, anche in altre localita' del territorio nazionale.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI, Libro V del C. C., le leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle societa' a responsabilita' limitata.

La societa' ha durata fino al 31.12.2030 ma potra' essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Art.2 - scopo ed oggetto

La Cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi secondo quanto definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni, mediante lo svolgimento coordinato e contemporaneo di attivita' di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/1991:

a) "AMBITO A" la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge n. 381/1991;

b) "AMBITO B" svolgimento delle attivita' di impresa finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge.

La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e a quanto sopra precisato, si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita':

a. "AMBITO A" gestione di servizi socio-sanitari, sanitari, riabilitativi, assistenziali, educativi, di inclusione e reinserimento sociale, di contrasto delle dipendenze, attivita' di formazione e promozione.

Per perseguire questi fini la Cooperativa potra' assumere, anche attraverso appalti, convenzioni e concessioni, e gestire, a titolo esemplificativo:

- servizi di carattere residenziale, semiresidenziale e territoriale rivolti a minori e giovani, anziani, disabili, adulti in difficolta' e in condizione di dipendenze anche attraverso la gestione di strutture assistenziali, sanitarie e riabilitative;

- attivita' di prevenzione ed inclusione sociale atti a superare ogni forma di disagio ed emarginazione;

- attivita' culturali, ricreative e di istruzione anche professionale;

- attivita' di formazione professionale, reinserimento socio lavorativo e di riabilitazione di soggetti in situazione di svantaggio temporaneo e permanente.

b. "AMBITO B" gestione di servizi attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi allo scopo di attuare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Per perseguire questi fini la Cooperativa potrà assumere, anche attraverso appalti, convenzioni e concessioni, e gestire, a titolo esemplificativo:

- attività di manutenzione e gestione delle aree verdi comprese la loro costruzione;
- servizi di pulizia, derattizzazione e sanificazione;
- servizi di manutenzione generale e specifica anche edile;
- servizi di facchinaggio e logistica anche per conto terzi;
- attivare laboratori artigianali di produzione e restauro;
- attività di autotrasporto anche per conto terzi.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo e per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/92;
- 4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- 5) istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art.11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione e applicative.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto ai sensi della Legge 142/2001, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

TITOLO II: SOCI

Art.3 - numero e requisiti

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Può essere compreso fra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Possono essere soci operatori le persone fisiche, aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo servizio ed al suo

sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria attività lavorativa.

I minori possono far parte dalla cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società'.

Possono essere ammessi a far parte della cooperativa soci volontari, i quali, esclusivamente per fini di solidarietà', prestano gratuitamente la loro attività' per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà' superare la meta' del numero complessivo dei soci.

Possono, infine, essere ammessi a far parte della cooperativa, nei limiti di compatibilità' con l'opzione operata dal presente statuto per l'applicazione delle norme sulla società' a responsabilità' limitata, soci sovventori, alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art.4 della legge 59/92 e dalle altre norme di legge vigenti in materia.

Superati gli otto soci, la cooperativa potrà' ammettere come soci sia persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali, sia soci sovventori persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società' che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività' svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 4 - categoria speciale

Potranno essere ammessi come soci, nei limiti di legge, in una categoria speciale ai sensi dell'art.2527, terzo comma, c.c. anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Il regolamento interno stabilirà', per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà' superare i limiti fissati dall'art.2527 c.c. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art.8 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati alla cooperativa. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dagli artt. 14 e 18 del presente statuto.

Art. 5 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo. La domanda dovrà' specificare:

- 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'interesse a far parte della società';
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere (che per i soci sovventori non potrà' essere inferiore ad Euro 500,00);
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- 5) l'indicazione per i soci cooperatori, delle effettive attività' svolte, delle condizioni o capacità' professionali, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità' e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità' di lavoro disponibile in cooperativa;
- 6) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

La domanda di socio sovventore dovrà' anche precisare il periodo minimo di permanenza nella società'.

La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione dei dati previsti dal punto 1), dovrà' contenere: denominazione, sede sociale, luogo e data di costituzione, attività' svolta, organo sociale che ha autorizzato la domanda, persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità' di socio e copia dello statuto sociale.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2528 del c.c.

Art. 6 - obblighi e diritti dei soci

Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, e l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva legale.

Aderendo alla società i soci si obbligano a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio presso altre cooperative.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 7 - perdita della qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nelle forme di legge. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 8 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) permanga moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo 30 giorni dall'intimazione di pagamento;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio cooperatore che:

- 1. ammesso alla categoria speciale di cui all'art.4, non superi il periodo di prova;
- 2. svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 3. resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di 3 giorni consecutivi o per 3 volte in dodici mesi;
- 4. a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;

5. si presenti al lavoro in stato di incapacita' lavorativa (ubriachezza o altro);
6. si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla societa' o ai committenti; partecipi a risse nei luoghi di lavoro;
7. arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali della cooperativa o dei committenti, per dolo o colpa grave;
8. senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;
9. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.;
10. commetta mancanze che abbiano gia' dato luogo, negli ultimi 18 mesi, a provvedimento di sospensione superiore ad un giorno.

Art. 9 - effetti cessazione qualita' di socio

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, assunte ai sensi di legge, debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari.
Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Art. 10 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma dell'art. 2534 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 11 - rimborso delle quote - responsabilita' dei soci uscenti e loro eredi

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate, eventualmente aumentate per rivalutazione (nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) o per imputazione dei ristorni, oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla societa' fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avra' luogo entro 180 giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso puo' essere corrisposto in piu' rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di 5 anni, con corresponsione degli interessi legali.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto societario.

Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 12 - patrimonio

Il patrimonio della societa' e' costituito:

- a) dal capitale sociale che e' variabile ed e' formato da quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00, ne' superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 15 e con quote sociali non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti, nonche' con eventuali sovrapprezzi, liberalita', lasciti o contributi;
- c) da eventuali altre riserve.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci cooperatori ne' durante l'esistenza della societa' ne' all'atto del suo scioglimento.

Art. 13 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la societa',

senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2530 del c.c.

Art. 14 - ristorno

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, se i risultati economici lo permettono l'assemblea può su proposta degli amministratori, deliberare un ristorno a favore dei soci cooperatori.

Il ristorno non potrà superare i limiti previsti per usufruire delle agevolazioni tributarie e sarà calcolato in percentuale sui compensi percepiti per attività lavorativa. La percentuale sarà unica, salvo che la società abbia più gestioni mutualistiche, nel qual caso, per ogni gestione, essa terrà conto degli effettivi risultati economici.

Il ristorno competerà unicamente ai soci che hanno svolto effettiva attività lavorativa a favore della cooperativa per almeno 18 mesi; in ogni caso, ai fini del calcolo del ristorno non si terrà conto dei compensi percepiti nei primi 2 mesi di effettiva prestazione lavorativa a favore della cooperativa e, superato tale periodo, i compensi percepiti dei soci aderenti alla categoria speciale saranno conteggiati al 50%.

L'assemblea che delibera il ristorno deve anche stabilire i tempi di erogazione, salvo che questo venga interamente destinato ad aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 15 - esercizio sociale - bilancio annuale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nei limiti e con le modalità previste dal precedente articolo e sulla destinazione degli utili, destinandoli:

- a) al fondo di riserva legale per almeno il 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/92;
- d) a dividendo ai soci cooperatori, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà superare quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.;
- e) a dividendo ai soci sovventori nella misura determinata dal precedente punto d) maggiorata di 2 punti;
- f) ad altre riserve indivisibili.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può deliberare di destinare tutti gli utili a riserva legale, previa deduzione di quanto deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

Art. 16- forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, a norma dell'art. 2364, ultimo comma c.c., potrà essere convocata entro 180 giorni.

Può nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso scritto da consegnarsi o spedirsi a tutti gli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo

a garantire la prova dell'avvenuta consegna o invio almeno 8 giorni prima dell'adunanza ovvero a garantire la prova dell'avvenuta ricezione almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'avviso di convocazione potrà prevedere anche che il voto venga espresso per corrispondenza; in tal caso l'avviso dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta e le modalità di comunicazione del voto.

Art. 17 - Assemblea

L'assemblea è convocata per:

- a) approvare il bilancio, ripartendo i ristorni e destinando gli utili;
- b) nominare gli amministratori;
- c) nominare il collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2543 c.c.;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare sull'istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71.
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulle materie previste dall'art. 2487 del c.c.;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti di tutti i soci;
- h) approvare i regolamenti interni.

Art. 18 - svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

I soci iscritti alla categoria speciale, trascorsi 90 giorni dall'ammissione, hanno diritto di voto sulle materie previste dalle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente articolo 16.

Ogni socio cooperatore e socio volontario ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori sono attribuiti più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta, e precisamente:

- un voto per conferimenti fino ad euro 1.000,00;
- due voti per conferimenti fino ad euro 2.500,00;
- tre voti per conferimenti fino ad euro 5.000,00;
- quattro voti per conferimenti fino ad euro 9.000,00;
- cinque voti per conferimenti superiori ad euro 9.000,00;

in ogni caso i voti ad esso spettanti non possono superare i limiti di legge.

I soci che per un giustificato motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo altri 5 soci; in ogni caso nessun socio può detenere più del 49% dei voti rappresentati in ciascuna assemblea. Non possono avere deleghe gli amministratori, i sindaci ed i soci appartenenti alla categoria speciale.

Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e, nel caso si sia optato per il Consiglio di Amministrazione, sarà presieduta dal Presidente;

in caso di assenza di tali soggetti, sarà presieduta da persona designata da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.

L'organo amministrativo può deliberare, stabilendone le modalità, l'attivazione di procedura in cui le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tali casi dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa. Per la validità della decisione occorre il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Vanno comunque adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni di cui all' art. 2479, quarto comma c.c. e le altre decisioni previste dalla legge; si dovra' altresì deliberare con metodo collegiale quando richiesto da uno o piu' amministratori o da un terzo dei soci.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 19 - validita' delle deliberazioni

L'assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la Meta' dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare in merito a: approvazione o modifica dei regolamenti, modifiche dell'atto costitutivo, operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' dei voti di tutti i soci.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 20 - composizione e durata in carica

L'amministrazione della societa' e' affidata, secondo determinazione dell'assemblea, alternativamente ad un Amministratore unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

L'amministratore unico deve essere un socio cooperatore; se si opta per il Consiglio di Amministrazione, alcuni componenti possono anche non essere soci, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio puo' nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Societa'.

Gli amministratori durano in carica il tempo stabilito dall'assemblea al momento della nomina, sono rieleggibili e in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale puo' anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della societa' nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 21 - convocazione - deliberazioni

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso e' convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, purché in Italia, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione e' fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le decisioni possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In questo caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa. La decisione e' validamente assunta se ottiene il consenso della maggioranza degli amministratori.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parita' di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reelezione della proposta.

Art. 22 - poteri

L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa', in conformita' alle leggi ed allo statuto. Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare, in conformita' ai programmi di sviluppo e alle scelte strategiche, gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attivita' sociale;
- f) deliberare il conferimento di procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facolta' attribuite al presidente del Consiglio dall'articolo 24;
- g) assumere e licenziare personale della societa' fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della societa' ad organi federali o consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) acquistare o rimborsare quote della societa' nei limiti di cui all'art. 2529 c.c.;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati alle decisioni dei soci; l'organo amministrativo ha quindi, tra l'altro, la facolta' di: nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria o amministrativa, in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi; assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- l) nominare organismi tecnici.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2544 c.c, lo stesso puo' delegare parte dei propri poteri ad uno o piu' dei suoi membri.

Art. 23 - rinuncia, decadenza, scadenza

I consiglieri che intendono rinunciare a all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato; l'Amministratore unico deve darne comunicazione ai soci e, se nominato, al Presidente del Collegio Sindacale.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i consiglieri soci cooperatori che, per qualunque motivo, perdono la qualita' di socio cooperatore.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha l'effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo e' ricostituito.

Art. 24 - poteri di rappresentanza

L'amministratore unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente e' autorizzato a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente potra' inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la societa', davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria o amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

La rappresentanza legale spetta altresì agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - composizione, durata, compiti

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, la quale deve nominare anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale e' nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I compiti e le funzioni del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Esso esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409 - ter codice civile e deve quindi essere integralmente composto dai revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 - clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, ivi, comprese le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovra' essere riferita ad un Arbitro nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la societa', anche su richiesta di una sola parte.

L'Arbitro decidera' secondo equita', senza formalita' di procedura. La decisione vincolera' le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro.

Si applicano le disposizioni del D.lgs 5/2003.

Art. 27 - regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della societa', i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci, le tipologie dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalita' di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento economico dei soci cooperatori e le norme disciplinari saranno regolate da regolamenti interni da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 28 - scioglimento della societa'

In caso di scioglimento della societa' l'assemblea nomina uno o piu' liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e definendo i criteri della liquidazione ai sensi della legge.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

**Art. 29 - caratteri di mutualita' prevalente -
prevalenza delle leggi sulle disposizioni statuarie**

In ragione della qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che la societa' intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve disponibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili

annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione,
sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Si applicano alla cooperativa le disposizioni legislative sulle società
cooperative a mutualità prevalente, e dette disposizioni, ove in contrasto
con clausole del presente statuto, prevalgono sulle stesse.

In originale firmato:

D Vaccaneo Valentino

Franco Ocleppo Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi di legge.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di
Cuneo - autorizzazione n.11981/2000/2 del 29/12/2000.